



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 15

Verbale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI INCIDENZA DELLA VARIANTE N. 20 AL PRGC.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 08:30 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
De Michieli Valdi	Vice Sindaco	Presente
Gallucci Felice	Assessore	Presente
Da Pozzo Maurizia	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

- il Comune di Flaibano (Ud) è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.P.G.R. 0304/Pres. del 18/08/2000;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 30/11/2004 ha approvato la variante generale n. 01 al Piano Regolatore Generale Comunale avente per oggetto il riconoscimento della zona A.R.I.A n.8/B del Fiume Tagliamento, in applicazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione della L.R. 42/1996, ed il riconoscimento del S.I.C "Magredi di Coz" (Sito di importanza comunitaria - n. 3320024 -Direttiva Habitat di Natura 2000) e su tale strumento urbanistico è stata confermata l'esecutività con decreto del Presidente della Regione n. 381/Pres. del 24/02/2005;
- successivamente sono state apportate ulteriori n. 4 varianti puntuali al medesimo strumento urbanistico, di cui ultima la n. 18 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 28/10/2022, mentre è stata solamente adottata la variante n. 19 giusta delibera di consiglio comunale n. 29 del 25/11/2022.

Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5, recante Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e s.m.i.

Visto il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. 05.12.2008, n. 16 "Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" e s.m.i.;

Vista la L.R. 25.09.2015, n. 21 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo";

Visto il D.lgs. 152/2006 (testo unico ambientale) come modificato dal D.lgt. n. 4 del 16.01.2008 ;

Vista la L.R. n. 11 del 06.05.2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;

Rilevato che

- la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "*Piano o Programma*" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "*.... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);
- la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi;
- il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "*... la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...*";
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 6 comma 3, prevede come "*..Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12...*";
- l'articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di "*... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...*";
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma FVG ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, ha determinato quale:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano;
- b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

la medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come “...*Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...*”;

Visto il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

Considerato che, allo stato attuale essendo decorsi più di cinque anni dall'entrata in vigore della citata variante n. 15, e pertanto sono stati conseguentemente cessati l'efficacia sia dei vincoli preordinati all'esproprio e sia quelli procedurali;

Che l'amministrazione attraverso la redazione di questa variante comunale, ha inteso provvedere alla verifica dello stato di attuazione del piano e del fabbisogno di servizi pubblici ed attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base della determinazione di eventuali nuove e diverse esigenze abitative, rivedendo con ciò, anche il fabbisogno abitativo su un arco di previsione di sviluppo decennale, il dimensionamento del piano ed il calcolo dell'insediabilità residenziale teorica massima (CIRTM);

Che:

- relativamente ai vincoli espropriativi, la verifica dimostra che non tutte le aree per servizi e attrezzature collettive presenti sul territorio comunale sono state acquisite, comprese alcune rettifiche stradali. Per tutte quelle per le quali non è ancora stata iniziata la procedura di espropriazione, si è provveduto alla loro reiterazione, stante la volontà di confermarne la realizzazione;
- relativamente ai vincoli procedurali, si è provveduto preliminarmente ad esaminare lo stato di attuazione del P.R.G.C. vigente, valutando l'opportunità di una loro riproposizione nel caso in cui non avessero ancora avuto attuazione. In generale si è ritenuto di confermare la situazione di fatto per tutti gli ambiti di piano particolareggiato non ancora attuati in quanto ritenuti strategici ai fini del perseguimento degli obiettivi del piano. ai vincoli procedurali, si è provveduto preliminarmente ad esaminare lo stato di attuazione del P.R.G.C. vigente, valutando l'opportunità di una loro riproposizione nel caso in cui non avessero ancora avuto attuazione. In generale si è ritenuto di confermare la situazione di fatto per tutti gli ambiti di piano particolareggiato non ancora attuati in quanto ritenuti strategici ai fini del perseguimento degli obiettivi del piano;
- contestualmente l'amministrazione comunale ha inteso rivedere le destinazioni d'uso della Zona omogenea E5.1 (ambito di preminente interesse agricolo) per escludere dal territorio comunale la diffusione di allevamenti zootecnici a carattere intensivo, cioè quelli destinati ad ospitare un carico allevabile uguale o superiore a 50 UBA, ammettendo solo quelli contenuti entro tale limite.

Rilevato che tali modifiche non comportano incidenza generale sulla zonizzazione di PRGC;

Vista la relazione conclusiva del progettista in seno alla Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza a firma dell'Arch Marcello Rollo, nella quale sono stati valutati i contenuti della suddetta variante e dalla quale si evince che la stessa non risulta avere effetti

significativi sull'ambiente tali da ritenere necessario l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Indicato che tale variante prenderà cronologicamente il n. "20 "

Preso atto della Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2019 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti sulla proposta della presente, da parte del Responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare;

Dato Atto che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE

1. **Di** fare proprie le motivazioni di cui in premessa;
2. **Di** prendere atto, condividere e fare propri i contenuti della relazione e il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e asseverazione di esclusione dalla verifica di incidenza della Variante n. 20 al PRGC, così come redatta dell'Arch Marcello Rollo, per cui la Variante di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS e esclusione di Incidenza rendendo così concluso l'iter;
3. **Di** conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Pandolfo Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Riotto Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

n. 14 del 24-02-2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI INCIDENZA DELLA VARIANTE N. 20 AL PRGC.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 24-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTESANO VINCENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 15

DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E ASSEVERAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI INCIDENZA DELLA VARIANTE N. 20 AL PRGC.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 28-02-2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15-03-2023.

Flaibano, lì 28-02-2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Vorano Cinzia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

☒ alla data dell'adozione

☐ alla data di compiuta pubblicazione